

I licenziamenti collettivi sono illegittimi

se disposti senza la precisazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

Sentenza Corte di Cassazione del 3 febbraio 2014 n. 2298

Con la recente Sentenza n. 2298 del 3 febbraio scorso la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato alcune problematiche - procedurali e sostanziali - legate alla legittimità dei licenziamenti collettivi.

La pronuncia prende spunto dall'impugnazione del licenziamento subito da un Dipendente coinvolto in una procedura di licenziamento collettivo. Il Lavoratore, con il ricorso in Cassazione, ha contestato la legittimità del licenziamento deciso dall'Azienda, per carenza di trasparenza nei criteri selettivi utilizzati per individuare i Lavoratori da licenziare. La Corte d'Appello nel precedente grado di giudizio si era, invece, espressa in favore della regolarità dei licenziamenti operati dall'Azienda.

La Suprema Corte, nel pronunciarsi invece circa la fondatezza del ricorso, afferma che l'art. 4 comma 9 della legge 223/1991 (*norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro*), applicabile al caso di specie *ratione temporis*, determina la procedura corretta che il Datore di lavoro deve porre in essere in caso di licenziamenti collettivi.

In particolare, la norma contempla che *"contestualmente alla comunicazione dei recessi, il Datore di lavoro deve comunicare per iscritto l'elenco dei Lavoratori licenziati (recante l'analitica descrizione della posizione soggettiva di ognuno e le modalità con cui sono applicati i criteri di scelta) all'Ufficio Regionale del Lavoro, alla Commissione Regionale per l'impiego e alle Organizzazioni Sindacali che hanno ricevuto la comunicazione di apertura della procedura di mobilità e hanno partecipato all'incontro per l'esame congiunto"*.

Dall'esame dei documenti prodotti in corso di contenzioso, tuttavia, risultano non essere stati rispettati i parametri sopra evidenziati. **L'indicazione dei criteri di scelta deve, infatti, essere puntuale al fine di consentire sia alle Organizzazioni Sindacali che ai singoli Lavoratori interessati di verificare "agevolmente" le procedure poste in essere, proprio nell'ottica di tutelare le "parti deboli" del rapporto di lavoro.**

La sentenza impugnata è stata, dunque, cassata con rinvio per un nuovo esame da parte della Corte d'Appello, in diversa composizione. L'esame dovrà essere eseguito, in ogni caso, tenendo conto del principio di diritto enunciato nella Sentenza in questione.



Sui siti internet di UNISIN UBI,
WWW.UNISINUBI.IT e WWW.UNISINUBI.EU,



la sentenza della Corte di Cassazione n. 2298 del 3 febbraio 2014.



UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio **SMS Gate** per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella **"Bacheca Sindacale Elettronica"**. Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante "LINK" (in alto a destra, in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu "Link Utili" -> opzione "Varie" -> "Bacheca Sindacale".

